



Copia

COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

AREA III Ufficio PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determ. N. 178

Reg. Gen. Del 28-04-2015

OGGETTO: *Progetto di attività istruttoria connessa al rilascio dei permessi di costruire a sanatoria presentati ai sensi della L. n° 47 del 28.02.1985 e della L. n° 724 del 23.12.1994 e s.m.i. Attivazione rapporto di lavoro ai sensi della L. 311/2004 art. 1 comma 557. Anno 2015.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 35 del 26.05.2011, con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto per attività di istruttoria connessa al rilascio dei permessi a sanatoria presentati ai sensi della L. n° 47 del 28.02.1985 e della L. n° 724 del 23.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni prevedendo di affiancare al responsabile dell'area Servizi Tecnici – Urbanistica, il supporto di professionalità esterne, privilegiando quelle provenienti da altre amministrazioni comunali con esperienza delle tematiche in questione;

CON nota prot. 1645 del 03.03.2015 il Sindaco di Loreo ha richiesto al Comune di Rosolina, rilascio autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Loreo attraverso l'istituto giuridico previsto dalla L. 311/2004, art. 1 comma 557, al fine di poter portare a conclusione il progetto approvato con G.C. n. 35/2011, entro il 31.12.2015;

DATO ATTO della dotazione organica di questo ente e l'attuale normativa sui limiti di assunzioni di personale, si ritiene di avviare un contratto di tipo flessibile come previsto e disciplinato dalla L. 30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 557;

ATTESO che l'art. 107, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 dispone che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui, rispettivamente, agli artt. 97 e 108;

CONSIDERATO che l'amministrazione ritiene necessario concludere l'attività istruttoria connessa ai rilasci di permessi di costruire a sanatoria presentati ai sensi della L. 47/1985 e L. 724/1994, già iniziato nel 2012, secondo le seguenti fasi operative previste nel progetto allegato alla deliberazione di G.C. 36/2011, proposto dal responsabile dell'ufficio urbanistica:

- caricamento informatico, mediante l'utilizzo di apposito software, delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle L. 47/1985 e L. 724/1994, per la creazione di un database informatico;
- istruttoria delle richieste di condono edilizio;
- acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica con passaggio in commissione edilizia integrata BB.AA., se necessario;
- formalizzazione delle richieste di integrazione della documentazione mancante;
- predisposizione del provvedimento di sanatoria o diniego dello stesso.

RICHIAMATE:

- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), art. 1, comma 557, che prevede *“I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, del 25 maggio 2005, n. 241 che ha acclarato la natura dell'art. 1 comma 557 della finanziaria 2005 quale *“fonte normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di unicità del rapporto di impiego pubblico, espresso dall' art. 53 d.lgs. 165/2001”*, e che *“l'estrema sommarietà della norma ne rende necessaria l'integrazione con altri dati positivi tratti dall'ordinamento e con il ricorso ai principi generali in tema di lavoro prestato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche”*, e che *“Qualora l'utilizzazione da parte di altro ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213) o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di: - orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale; - periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; - ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stesi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157.*
- la circolare del Ministero dell'interno 21 ottobre 2005, n. 2 ad oggetto *“Problematiche interpretative in materia di personale dipendente dagli enti locali, art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2008 n. 34/08/UPPA ad oggetto *“Perdurante applicabilità dell' art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria anno 2005), che testualmente recita: “...omissis, si ritiene che tale ultima norma non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell' art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell' art. 3 della legge finanziaria 2008 (ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia di spesa e relativa individuazione dei soggetti di cui ci si può servire);*
- la recente Deliberazione della Corte dei Conti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 2011, che riporta specifiche indicazioni circa le modalità di attivazione e gestione dei rapporti lavorativi previsti dalla L. 311/2004 art. 1, comma 557;

CON propria deliberazione di G.C. n. 29 in data 11 aprile 2015 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra i due Enti;

RITENUTO, pertanto, che per sopperire alla carenza di una figura professionale interna è necessario rivolgersi a personale dotato di esperienza professionale e di capacità tecnica e teorica, condizioni che possono essere assicurate da professionalità presenti in altre Amministrazioni comunali, in applicazione dell'art. 1, comma 557 della Legge 30.12.2004, n. 311; l'incarico in

oggetto rientra nel campo di applicazione delle prestazioni di lavoro dipendente, come sopra motivato, disciplinato dai vigenti CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali;

DATO ATTO che il Comune di Rosolina, su richiesta di questa amministrazione ha:

- nella figura del responsabile del Settore Assetto del Territorio, con nota acquisita al nostro protocollo 2515 del 03.04.2015, ha rilasciato parere favorevole allo svolgimento da parte del dipendente Alessandro Vidali, dell'attività ai sensi della L. 30.12.2014, n. 311, art. 1, comma 557 nel limite di otto ore settimanali;
- autorizzato e approvato lo schema di convenzione con determinazione numero 194 del 28 aprile 2015 affinché il proprio dipendente Alessandro VIDALI categoria giuridica C1 posizione economica C4, assegnata presso il Assetto del Territorio, vanta anni di esperienza nelle materie/pratiche oggetto del presente provvedimento, all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Loreo ai sensi del comma 557, art. 1 L. 311/2004 in quanto compatibile, nel rispetto di quanto sopra descritto,

CONSIDERATO che:

- la prestazione di cui sopra comporta un carico di lavoro che dovrà essere determinato settimanalmente con il responsabile dell'area V del Comune di Loreo, Servizi Tecnici-Urbanistica, arch. Cristiano Pellegrin, che può presumibilmente stimarsi in un tempo da 2 a 8 ore massime settimanali come da parere rilasciato dal Comune di Rosolina;
- stabilito di erogare un compenso pari alle ordinarie tariffe di ore straordinarie per un dipendente di categoria C4, come previsto dal vigente CCNL, in proporzione alle ore effettuate e il cui costo potrà al massimo essere pari a euro2., complessivi di oneri previdenziali e irap, come previsto nella deliberazione della Corte dei Conti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 2011;
- il rapporto di lavoro, sarà assoggettato agli oneri previdenziali, contributivi ed assicurativi infortunistici, lo stesso viene configurato quale rapporto di lavoro "dipendente";
- tale spesa rientra nella spesa del personale e che la medesima sarà prevista nel bilancio di previsione 2015, stabilendo che:
 - ✓ sono stati rispettati i limiti, per l'anno 2014, relativi l' articolo Art. 1 comma 557- quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014: *Gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.*”, come da certificazione del responsabile del servizio finanziario;
 - ✓ il Comune di Loreo sulla base della normativa vigente, è sottoposto al Patto di stabilità, che per l'anno 2014 come da certificazione del responsabile del servizio finanziario risulta rispettato, qualora nel corso dell'anno emergesse il mancato rispetto del patto di stabilità il presente rapporto di lavoro cesserà con effetto immediato;

VISTI:

- legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), art. 1, comma 557;
- legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 562;
- Il D. Lgs 30.03.2001, n. 165 con particolare riferimento all' art. 36;
- Il D. Lgs. 10.09.2003, n. 276;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, del 25 maggio 2005, n. 241;
- la circolare del Ministero dell' interno 21 ottobre 2005, n. 2;
- Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.05.2008 n. 34/08/UPPA;
- Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17.07.2008, n. 49/08/UPPA;
- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- La deliberazione della Corte dei Conti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 2011;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2. di dare atto che verrà sottoscritta la convenzione tra il Comune di Loreo e di Rosolina che viene allegato alla presente al fine di disciplinare i rapporti tra i due Enti e il dipendente;
3. il rapporto avrà decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione di cui al punto sopra;
4. di assumere con rapporto di lavoro subordinato, per quanto espresso in narrativa, il geom. Alessandro Vidali, dipendente del Comune di Rosolina ai sensi della L. 24.12.2004, n. 311, art. 1 comma 557;
5. di dare atto che tale rapporto di lavoro avrà scadenza massima al 31.12.2015, salva la possibilità di recesso unilaterale qualora non fossero rispettati i limiti di spesa a cui è soggetto il Comune di Loreo, ai sensi della normativa citata in premessa;
6. che la spesa complessiva viene stimata in euro **5.295,00** e che verranno imputati ai capitoli afferenti alla spesa del personale per i Servizi Tecnici del bilancio 2015 in corso di formazione;
7. che l'orario settimanale sarà determinato, dal responsabile dell'area V, arch. Cristiano Pellegrin, in accordo con il Comune di Rosolina e che possono presumibilmente stimarsi in un tempo da **8 a 36 ore** massime medie mensili, per un totale di ore annue pari a **280** ore e nel rispetto del limite massimo di 12 ore settimanali di straordinario nei due enti come riportato nella convenzione;
8. che la retribuzione di tale orario sarà determinata sulla base di quanto previsto nella deliberazione della Corte dei Conti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 2011;
9. il pagamento dei compensi verrà effettuato a presentazione di apposita documentazione da parte del Responsabile V area;
10. il rapporto di lavoro, sarà assoggettato agli oneri previdenziali, contributivi ed assicurativi infortunistici, lo stesso viene configurato quale rapporto di lavoro subordinato;
11. di dare atto che la prestazione lavorativa della dipendente del Comune di Adria non dovrà in alcun modo arrecare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza;
12. di dare atto che la prestazione lavorativa presso il Comune di Loreo dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, del periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti - ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157;
13. che per quanto non indicato nel presente provvedimento si fa rinvio alla vigente normativa di legge e contrattuale nonché della prassi espressa dalla Funzione Pubblica e/o dalla Magistratura Contabile in materia di personale;
14. che nel caso di mancato rispetto della normativa sui limiti di spesa citati nelle premesse, o di contrasto con leggi sopravvenute il rapporto di lavoro subordinato verrà revocato.

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del VISTO di REGOLARITA' CONTABILE di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ROSOLINA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE, EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 E ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____, tra i Signori:

_____, nella sua qualità di _____ - del Comune di Rosolina, il quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta;

- _____, in qualità di _____ - del Comune di Loreo, il/la quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusto provvedimento n. ____ del _____

PREMESSO

- che il Comune di Loreo si trova nella urgente necessità di incaricare una persona qualificata nelle materie specifiche dell' Area Servizi Tecnici –Urbanistica per garantire operatività, funzionalità e continuità in relazione al progetto in essere presso il medesimo Comune per attività istruttoria connessa al rilascio dei permessi a sanatoria ai sensi delle L. n.47/1985 e L. 724/1994 avviato nel 2011 e non ancora concluso;

- che, nella seduta di Giunta Comunale del 11 aprile 2015 si è approvata la presente convenzione per l'utilizzazione del dipendente del Comune di Rosolina, cat. C4 a tempo pieno geom. Alessandro Vidali presso il Comune di Loreo;

- che risulta possibile, in base alla normativa vigente ed in particolare in base all' art.1, comma 557, della legge 311/2004, conferire l'incarico di prestazioni lavorative a tempo parziale, previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- che il Comune di Rosolina, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale del Comune di Loreo nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene potersi acconsentire all'assegnazione richiesta, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate concordano quanto segue:

- 1) Il Comune di Rosolina autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'utilizzo temporaneo presso il Comune di Loreo del proprio dipendente a tempo indeterminato geom. Alessandro Vidali Cat. C4, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni - autonomie locali, stipulato in data 22.1.2004 ed art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004.
- 2) Il geom. Alessandro Vidali presterà la propria attività presso il Comune di Loreo, al di fuori del normale orario di lavoro in essere presso il Comune di Rosolina, **per un monte orario massimo di 8 ore settimanali**, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché del rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Rosolina.
- 3) In nessun caso l'utilizzazione della dipendente presso il comune di Loreo dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi

assegnati al citato dipendente nel Comune di appartenenza né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del Servizio Urbanistica di assegnazione, restando salva la facoltà del Comune di Rosolina, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa.

- 4) Il presente accordo decorre dale sarà valido fino al 31.12.2015
- 5) I responsabili dei servizi interessati, ed aventi figura di datore di lavoro per il personale assegnato, avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro sia giornaliero che settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita di **48 ore nei due enti**. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e del godimento irrinunciabile delle ferie e di tutti gli altri periodi di congedo dovuti per legge;
- 6) Sarà onere del Comune di Loreo, durante il periodo di fruizione delle prestazioni della dipendente in oggetto, garantire l'osservanza di tutte le disposizioni citate;
- 7) Di disporre che la remunerazione dell'attività prestata dalla dipendente presso il Comune di Loreo sarà quantificata ed erogata direttamente dall'ente utilizzatore ed in ogni caso nessun onere potrà essere posto a carico del Comune di Rosolina;
- 8) Di dare atto infine che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di Loreo e il Sig. Alessandro Vidali, giusta interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell' 8 maggio 2008;
- 9) Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art.14 CCNL 22.1.2004 citato.

Li _____ -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa SOFIA ZENNARO

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4°, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Loreo, li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Rag. Patrizia VIANELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Loreo, li 05-05-2015

**Il Responsabile del servizio di
Pubblicazione**